ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regolamento prestazioni aggiuntive e progettuali Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria non medica e del Personale Comparto Sanità

Aggiornamento 2026

Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 della Gallura

Sede Legale: via Bazzoni-Sircana, 2/2A – 07026 Olbia
www.aslgallura.it
protocollo@pec.aslgallura.it

Indice

Art. 1 Normativa di riferimento 3
Art. 2 Oggetto 3
Art. 3 Personale coinvolto 4
Art. 4 Requisiti per svolgere l'attività 4
Art. 5 Limiti ed esclusioni 5
Art. 6 Procedura per l'Attivazione 5
Art. 7 Partecipazione 8
Art. 8 Prestazioni aggiuntive e attività istituzionale 9
Art. 9 Tariffe, parametri economici e disposizioni fiscali - attuative 9
Art. 9 bis Tariffe, parametri economici e disposizioni fiscali attuative in ambito convenzionale 11
Art. 10 Controlli 11
Art. 11 Liquidazione compensi 12
Art. 12 Disciplina delle attività progettuali: tariffazione 12
Art. 13 Clausola transitoria e di salvaguardia finanziaria 14
Art.14 Disposizioni finali 14

Articolo 1
Normativa di Riferimento

- D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Art. 15 quinquies "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari");
- DPCM 27 marzo 2000 ("Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale");
- Decreto Legge n. 402 del 12/11/2001 ("disposizioni urgenti in materia di personale sanitario") convertito nella legge n.1 del 08/01/2002;
- Legge n. 120 del 03/08/20078, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08/11/2012 (Legge di conversione del cd. "Decreto Balduzzi");
- Art. 7 comma 1 lett. D) del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 (linee di indirizzo regionale);
- Art. 12 comma 2 CCNL Dirigenza SSN parte normativa 2002-2005 – parte economica 2002-2003;
- D.Lgs n. 66/2003 3 s.m.i. ("Attuazione delle direttive 93/1047/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro");
- Art.89 comma 3 CCNL Area Sanità del 23/01/2024 triennio 2019-2021;
- Articolo 7 del Decreto-Legge 73/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107;
- Articolo 11 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
- Art.32, comma 2 del CCNL Personale Comparto Sanità triennio 2022-2024;
- Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 31/16 del 17.06.2026 recante "Linee di indirizzo per la definizione di una tariffa unica omogenea da applicare alle prestazioni aggiuntive rese dal personale del SSR e alle prestazioni professionali rese nell'ambito di convenzioni e accordi tra Aziende del SSR";

Articolo 2
Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di espletamento delle prestazioni aggiuntive e progettuali. Il medesimo integra e sostituisce qualsiasi altra previsione aziendale in materia.

Costituiscono prestazioni aggiuntive quelle prestazioni, integrative dell'attività istituzionale ordinaria, richieste dall'Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa ovvero per far fronte alla necessità di un temporaneo aumento di attività ovvero in presenza di carenza di organico di personale medico e sanitario che non consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi.

Tali prestazioni hanno carattere di eccezionalità e temporaneità e sono autorizzate fino al rientro della normalità delle condizioni eccezionali che ne hanno determinato l'attivazione o all'adozione di altre misure correttive nonché alle risorse economiche disponibili. Esse sono svolte su base volontaria, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, e sono soggette a tracciabilità e monitoraggio.

Costituiscono prestazioni aggiuntive quelle prestazioni, integrative dell'attività istituzionale ordinaria, richieste dall'Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa ovvero per far fronte alla necessità di un

temporaneo aumento di attività ovvero in presenza di carenza di organico di personale medico e sanitario che non consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi.

Art. 3
Personale coinvolto

Possono partecipare all'attività aggiuntiva:

1) i dirigenti medici e veterinari ed i dirigenti del ruolo sanitario;
2) per il comparto: gli operatori delle professioni sanitarie;

Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui al presente regolamento:

- Il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale;
- Il personale con rapporto di lavoro non esclusivo;
- Il personale in part time;
- Il personale con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- Il personale che fruisca della riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo (L. 104/92, allattamento etc…) nel mese in cui è richiesta la prestazione.

I soggetti legittimati alla proposta (ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento) potranno inserire in prestazioni aggiuntive, il personale escluso, in casi di eccezionale carenza di personale che mette a rischio l'erogazione dei LEA, solo dopo aver esperito ogni tentativo utile di individuare altro personale, fatta salva comunque la specifica approvazione del Direttore Sanitario dell'Azienda. In questi casi il Direttore della struttura procederà richiedendo prestazioni aggiuntive, nell'ordine a:

- Personale con prescrizione limitative lavorativa, se il contenuto della prestazione aggiuntiva è nel rispetto della prescrizione limitativa;
- Personale che fruisce di riduzione con rapporto dell'orario di lavoro (ex art. 104/92).

Articolo 4
Requisiti per svolgere l'attività

Possono svolgere attività aggiuntiva i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- Se afferenti all'Area Comparto, essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, determinato e indeterminato;
- Se afferenti all'Area della Dirigenza, essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e aver optato per il rapporto di lavoro in regime di esclusività.

Per entrambe le aree, essere esenti da inidoneità anche temporanee alle medesime funzioni svolte in via ordinaria istituzionale.

Articolo 5
Limiti ed Esclusioni

L'attività aggiuntiva non può essere prestata **nella medesima giornata** in concomitanza con i seguenti istituti:

- Pronta disponibilità;
- Turni di guardia;
- Turni di reperibilità;
- Assenze dal servizio ai sensi della legge 151/2001;
- Fruizione di periodi di aspettativa a qualsiasi titolo;
- Permessi a qualsiasi titolo ivi compresi quelli sindacali;
- Esercizio del diritto di sciopero;
- Sospensione dal servizio per provvedimento disciplinare;
- Astensioni obbligatorie dal servizio;
- Congedo per rischio radiologico e anestesiologico;
- Congedo parentale;
- Ferie, recupero festivo e recupero ore;
- Permessi ex L. 104/92;
- Malattia / infortunio.

Articolo 6
Procedura per l'attivazione

L'adesione del personale interessato deve avvenire mediante istanza formale, secondo le modalità indicate nell'avviso. L'effettiva assegnazione delle prestazioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Direzione competente, che ne verifica la compatibilità con le esigenze organizzative e le risorse disponibili.

6.1 Presentazione della richiesta.

a) **Prestazioni Aggiuntive dipendente dell'Asl n. 2 Gallura**

Le richieste di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive devono essere presentate al Direttore Sanitario, utilizzando il modello **Allegato A** al presente regolamento - da parte del Direttore / Responsabile della struttura o unità operativa che ne ravvisa la necessità, con la firma congiunta del Direttore del Dipartimento al quale afferisce la medesima struttura o unità operativa e per il comparto del Coordinatore, ove formalmente presente. Il Direttore Sanitario, valuta la congruità, dopo che gli uffici competenti, nella persona del funzionario incaricato e del Servizio Data Management hanno verificato la sussistenza di tutti gli elementi tecnici necessari, ivi compresa la compatibilità con i limiti di budget annuale stanziato, propone al Direttore Generale.

b) **Prestazioni Aggiuntive dipendente altra Azienda del Servizio Sanitario**

Nel caso in cui il personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive non sia un dipendente aziendale, si dovrà, preventivamente all'invio della richiesta, chiedere alla direzione aziendale che, attraverso il servizio competente, venga predisposta e sottoscritta una convenzione con l'Azienda di appartenenza del personale stesso, pena l'impossibilità di far svolgere e successivamente liquidare le prestazioni.

Solo successivamente alla stipula della convenzione, la richiesta potrà essere presentata e sottoposta a validazione.
Le prestazioni verranno quindi, da parte del dipartimento richiedente, ordinate all'Azienda convenzionata ed alla stessa dovrà poi essere inviata la certificazione di avvenuto svolgimento delle stesse prestazioni per la successiva emissione della fattura, che poi verrà liquidata da quest'Azienda.

6.2 Elementi della richiesta

Le suddette richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- Indicazioni della struttura richiedente;
- Motivazioni, finalità generali e descrizione delle attività e dei turni che si intende organizzare;
- Fonte di finanziamento (assegnazioni Regionali, statali, fondi della comunità europea, bilancio aziendale) con l'ausilio dell'Area Data Management;
- Modalità e tempistica nello sviluppo del progetto;
- Dichiarazione del direttore di struttura / U.O., con la quale si attesta che, nonostante una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro ed avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile ecc.). risultano necessarie ore (in prestazioni) aggiuntive per rispondere alle esigenze ed assicurare i livelli essenziali di assistenza: è necessario che nella richiesta vengano descritte dettagliatamente misure/attività svolte.
- Indicazione del personale necessario, con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza:
- Obiettivi e impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale coinvolta;
- Indicazione del numero di ore necessarie per raggiungere gli obiettivi e loro distribuzione mensile;
- Indicazione del numero di prestazioni da realizzare a fronte del numero di ore richieste.

Ove la richiesta non sia correttamente compilata o risulti carente degli elementi di cui sopra, sarà restituita al mittente con motivazione del diniego, per apportarvi le necessarie modifiche o integrazioni.

Le varie richieste di prestazioni aggiuntive verranno valutate sulla base dell'indice di sofferenza del servizio e del principio del full time equivalent (FTE), e secondo quanto riportato di seguito. (*)

a) <u>Strutture con indice di sofferenza gravissimo, con carenza di personale che risulta uguale o inferiore al 50% del dovuto:</u> le richieste di prestazioni aggiuntive sono accolte, comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
b) <u>Strutture con indice di sofferenza grave, con carenza di personale che risulta tra il 51% e l'80 % del dovuto</u>: le richieste verranno valutate anche sulla base del FTE;
c) <u>Per le strutture con indice di sofferenza meno grave, con percentuale di personale in meno sotto la soglia del 20%</u>: le richieste verranno valutate caso per caso a seconda delle specifiche esigenze.

(*) **NB:** *L'indice di sofferenza della struttura, si riferisce alla carenza del personale ed è misurato sulla base del*

rapporto tra il personale previsto e il personale presente.

FTE (equivalente a tempo pieno), è l'unità che misura la quantità di lavoro effettivo per cui un dipendente impegnato full time è contato come 1 FTE, mentre un dipendente impegnato in part-time o qualsiasi altra forma di lavoro ridotto corrisponde ad un valore proporzionale all'unità.

6.3 Validazioni della richiesta

Ricevuta la proposta del Direttore Sanitario - valutata alla luce degli indirizzi strategici aziendali, della programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite delle risorse assegnate dall'Azienda per i diversi livelli e sub livelli assistenziali - il Direttore Generale la valida e adotta la delibera di autorizzazione con il relativo impegno di spesa, su proposta della medesima Direzione Sanitaria.

6.4 Compiti del Responsabile

Il direttore/responsabile della struttura o unità operativa e il direttore del dipartimento che hanno attivato la richiesta di prestazioni aggiuntive, approvata dal Direttore Generale, sono individuati come Responsabili.

I compiti e le attività che **il Responsabile** è tenuto a svolgere, assumendone la responsabilità, sono i seguenti:

- Garantire che i dipendenti individuati a svolgere le prestazioni aggiuntive abbiano i requisiti indicati all'art. 4 del regolamento escludendo, correlativamente, quelli che non li posseggano;
- Garantire il rispetto assoluto dei limiti e delle esclusioni dallo svolgimento dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 5 del regolamento, non consentendo che esse vengano rese al di fuori delle ipotesi consentite;
- Controllare che le presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive rispettino le disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro come previsto dal D.Lgs n. 66/2003 modificato dalla Legge n. 161 del 30 ottobre 2014;
- Verificare che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio istituzionale che dovrà essere reso integralmente retrocedendo, per la verifica sul rispetto di tale condizione, fino al terzo mese precedente a quello nel quale sono state svolte le prestazioni aggiuntive;
- Verificare che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti/personale del comparto che si siano resi disponibili, che siano rese negli orari consentiti e autorizzati, in conformità alla richiesta approvata dalla Direzione Aziendale;
- Trasmettere al **Servizio Personale** la richiesta di liquidazione nella quale riepiloga, mensilmente, i dipendenti che hanno effettuato prestazioni aggiuntive, le giornate e gli orari di svolgimento delle stesse e certifica che le prestazioni riepilogate sono state effettivamente svolte e pertanto ne chiede la liquidazione, avendo cura di richiamare i provvedimenti autorizzativi che impegnavano le risorse;
- Sottoscrivere il verbale di liquidazione che, ad integrazione della richiesta, indica gli elementi economici (costi).

6.5 Compiti e attività del Servizio Personale

Il **Servizio personale** effettua, sulla richiesta di liquidazione inviata dal responsabile, i controlli di cui all'art. 10, accertando, attraverso il sistema delle rilevazioni presenze, che non sussistano motivi ostativi alla liquidazione

e trasmette l'esito al Direttore Sanitario.

Ove accerti la presenza di situazioni anomale o incongruenze, le segnala al responsabile/direttore del dipartimento e al coordinatore, il quale, coinvolgendo il personale interessato, provvede ad eliminarle, ove ciò sia possibile alla luce di quanto dispone il presente regolamento.

Ove sia possibile risolvere le citate situazioni, provvede al pagamento delle spettanze agli aventi diritto, trasmettendo gli atti al Servizio dell'Azienda ARES competente alla regolazione economica delle spettanze.

6.6 Compiti ed attività della S.C. Area Data Management

La S.C. Area Data Management rilascia il visto contabile sugli atti di programmazione di cui al precedente punto 3 (delibera di autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive) con impegno della relativa spesa, in linea con i pareri espressi nel modello di richiesta (Allegato A), e presta il dovuto supporto ai richiedenti e al direttore sanitario nella fase della domanda.

6.7 Doveri del personale esecutore delle prestazioni aggiuntive

Premesso che è dovere di ogni dipendente controllare la regolarità della propria situazione in materia di presenze e assenze dal servizio, al fine di evitare che eventuali situazioni di debito orario possano determinare detrazioni nello stipendio, tale dovere è specificatamente rafforzato, col presente regolamento, per il personale che svolge prestazioni aggiuntive, in quanto le rilevate irregolarità possono ritardare, per la necessità di regolarizzarle, la liquidazione dei compensi o, nel peggiore dei casi, come in quelli dell'art. 5 del presente regolamento, impedire insanabilmente la liquidazione stessa.

6.8 Tempistiche

La richiesta, trimestrale, deve essere presentata entro la metà del mese precedente al trimestre di riferimento e la delibera di autorizzazione verrà adottata in data antecedente all'inizio del trimestre stesso.

I compensi sono corrisposti, di norma, fatto salvo lo slittamento dovuto ai tempi necessari a regolare le circostanze temporaneamente ostative alla liquidazione, entro il secondo mese successivo a quello di cui è pervenuto il verbale di liquidazione del responsabile

Il responsabile è tenuto a trasmettere la richiesta di liquidazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferiscono le prestazioni.

Articolo 7
Partecipazione

L'adesione del dipendente all'attività aggiuntiva avviene su base volontaria e l'elenco degli aderenti è tenuto aggiornato dai Direttori della Struttura e del Dipartimento, previa verifica del possesso dei requisiti, distinguendo tra personale dirigente e personale del comparto.

La partecipazione del personale dirigente e del comparto nei turni/ore di attività aggiuntiva dovrà svolgersi preferibilmente secondo il criterio della rotazione ed in maniera tale da non recare ostacolo alla normale turnazione prevista per l'attività istituzionale ordinaria ed al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

È esclusa la partecipazione, nonché lo svolgimento e la remunerazione delle prestazioni aggiuntive, per tutti i soggetti che esercitino funzioni di programmazione, autorizzazione, gestione o controllo sulle prestazioni stesse, ovvero che versino in qualsiasi altra situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, il dipendente deve prioritariamente garantire tutta l'attività istituzionale richiesta a qualsiasi titolo (eventuale lavoro eccedente il normale debito orario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, aggiornamento, reperibilità ecc.)

I direttori delle strutture hanno la responsabilità di organizzare l'attività aggiuntiva permettendo pari opportunità di partecipazione a tutti i dirigenti che si rendano disponibili ad effettuarla estendendo eventualmente la richiesta di disponibilità anche a dirigenti medici di altre UU.OO. dell'Azienda purché in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 8
Prestazioni aggiuntive, orario e attività istituzionale in azienda

L'attività aggiuntiva deve svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, con timbratura specifica in entrata e in uscita.

Il personale timbrerà l'inizio e la fine dell'orario svolto con la causale 05 per prestazioni aggiuntive e n. 04 per le prestazioni progettuali relative alla garanzia dei L.E.A. e con causale 517 per quelle finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa.

Le eventuali mancate timbrature devono essere comunicate secondo i percorsi aziendali definiti.

Il dipendente autorizzato allo svolgimento di prestazioni aggiuntive è tenuto a monitorare costantemente la propria posizione oraria, **con particolare riferimento al saldo mensile** derivante dall'orario ordinario di lavoro e dalle eventuali prestazioni aggiuntive effettuate.

È responsabilità del dipendente, accertata anche con l'ausilio e supervisione del Coordinatore se presente per il personale del comparto, verificare che l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive non determini situazioni di debito orario riferite all'orario di servizio ordinario.

Eventuali debiti orari maturati nel corso del mese saranno prioritariamente compensati mediante decurtazione delle ore di prestazione aggiuntiva maturate nel medesimo periodo di riferimento.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni aggiuntive, saranno riconosciute esclusivamente le ore residue risultanti dopo l'avvenuta compensazione di eventuali debiti orari.

La compensazione tra debito orario e prestazioni aggiuntive viene effettuata con riferimento a ciascun mese di competenza, prima della liquidazione delle prestazioni aggiuntive maturate.

Qualora le ore di prestazione aggiuntiva maturate non siano sufficienti a compensare integralmente il debito orario, la differenza residua rimarrà a carico del dipendente secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla disciplina aziendale in materia di gestione delle presenze.

Articolo 9
Tariffe, parametri economici e disposizioni fiscali - attuative.

a) **Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica**

- Il compenso orario lordo onnicomprensivo per le prestazioni aggiuntive rese dal personale della Dirigenza sanitaria aziendale è determinato **in euro 100,00** ed è applicato uniformemente in conformità alla Deliberazione della Regione Sardegna n. 31/16 del 17.06.2026.
- Per le guardie notturne aggiuntive di durata pari a 12 ore (20:00 – 08:00), il compenso lordo è pari a € 640,00.
- Il numero massimo di turni notturni aggiuntivi attivabili annualmente non può superare il 12% delle guardie notturne effettuate nell'anno precedente, salvo deroghe motivate e approvate dal Direttore Generale.
- I compensi sopra indicati sono da considerarsi omnicomprensivi e rientrano tra quelli soggetti a imposta sostitutiva del 15%, come previsto dall'art. 7 del Decreto-Legge 73/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107.

b) **Personale del comparto sanitario.**

- Il compenso orario lordo onnicomprensivo per le prestazioni aggiuntive rese dal personale del comparto sanitario è determinato in euro 60,00 ed è applicato uniformemente in conformità da ultimo alla Deliberazione della Regione Sardegna n. 31/16 del 17.06.2026;

I compensi sopra indicati sono da considerarsi omnicomprensivi e rientrano tra quelli soggetti a imposta sostitutiva del 15%, come previsto dall'art. 7 del Decreto-Legge 73/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107.

Tali compensi saranno oggetto di adeguamento automatico al sopraggiungere di nuovi interventi normativi.

Pertanto i compensi orari per il personale del comparto verranno liquidati previa trattenuta della quota di oneri previdenziali posta a carico del lavoratore.

Viceversa restano a carico dell'Azienda gli oneri Irap e la quota di oneri previdenziali posta a carico del datore di lavoro.

Inoltre i compensi sono omnicomprensivi (spese/tempo di viaggio per sede di svolgimento dell'attività, indennità chilometrica, e ogni altra eventuale spesa connessa all'esecuzione delle prestazioni), senza riconoscimento del tempo viaggio in attività aggiuntiva.

Articolo 9 bis
Tariffe, parametri economici e disposizioni fiscali attuative in ambito convenzionale

Le prestazioni professionali svolte dal personale dipendente nell'ambito di convenzioni, accordi o intese tra Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono remunerate secondo una tariffa unica Regionale.

La tariffa oraria lorda onnicomprensiva prevista dall'ultima DGR n. 31/16 del 17.06.2026 è stabilita:

- **in euro 140,00 per il personale della Dirigenza sanitaria;**
- **in euro 80,00 per il personale del Comparto sanitario.**

Le convenzioni devono specificare:

a) oggetto delle prestazioni richieste;

b) volume orario massimo autorizzato e durata dell'accordo;

c) modalità di monitoraggio delle prestazioni rese e rispetto della normativa sull'orario di lavoro;

d) disciplina dell'eventuale rimborso chilometrico.

Per tali prestazioni gli oneri derivanti dell'erogazione (es. IRAP) sono a carico dell'azienda e non concorrono alla riduzione dell'importo spettante al professionista.

Il rimborso chilometrico il rimborso è previsto nella convenzione sottoscritta tra le aziende e viene considerato come componente aggiuntiva del compenso previsto. L'azienda applica le tariffe dell'ACI, prevedono esplicitamente un rimborso chilometrico quale parte aggiuntiva del corrispettivo pattuito, e non come indennità di trasferta. Sulla base di recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate, il rimborso chilometrico rientra nel compenso complessivo e viene assoggettato a IRPEF ordinaria, non beneficiando, quindi, dell'esenzione dalla tassazione.

Articolo 10
Controlli

L'Azienda secondo quanto previsto nel precedente art. 6 in merito alla ripartizione delle competenze fra servizi, compie le verifiche necessarie ad appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto concordato e qui regolamentato.

Le prestazioni eseguite in aggiuntiva devono essere effettuate con modalità analoghe a quelle dell'attività istituzionale e devono essere osservate tutte le modalità di rilevazione poste in essere per consentire un reale ed effettivo accertamento delle prestazioni erogate in regime di attività aggiuntiva.

Le prestazioni aggiuntive saranno remunerate previa verifica delle seguenti condizioni:

a) Orario certificato in modalità di timbratura specifica e rispetto del debito orario mensile, sulla base delle verifiche dell'ufficio personale di cui all'art. 6 e 8;

b) Verifica su base mensile dell'orario contrattualmente dovuto;

c) Effettiva esecuzione dell'attività prevista in termine di numero delle prestazioni.

Il controllo avverrà incrociando il tempo di erogazione come risultante dalle specifiche timbrature effettuate con le prestazioni effettivamente erogate.

Nel caso in cui l'orario effettuato sia superiore a quello accordato si procederà al pagamento dell'orario autorizzato.

Articolo 11
Liquidazione dei compensi

L'erogazione delle somme dovute avverrà a cura del competente ufficio Ares, cui verranno trasmessi i verbali di liquidazione sottoscritti dai Direttori delle UU.OO. interessate, previe verifiche di cui all'art. 10 del presente regolamento.

La liquidazione dei compensi avverrà con riferimento alle timbrature presenti nel portale aziendale, salvo quanto indicato al precedente art. 10.

Si procederà al pagamento delle prestazioni aggiuntive solamente se il dipendente risulterà aver effettuato l'orario contrattualmente dovuto.

Nell'ambito del Comparto, l'indennità corrisposta ai titolari di incarico di funzione è onnicomprensiva in quanto assorbe ogni ulteriore emolumento aggiuntivo, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 23, comma 6, del CCNL Comparto Sanità vigente. Restano ferme le disposizioni del Capo III del Titolo X in materia di sistema indennitario.

Per il personale dirigente titolare di incarico di Direzione di Struttura Complessa la partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigente, dal CCNL Area Sanità e dagli accordi aziendali applicabili.

Articolo 12

Disciplina delle attività progettuali: tariffazione.

Il presente Regolamento disciplina altresì la remunerazione del personale aziendale coinvolto in attività progettuali finalizzate al perseguimento di obiettivi strategici aziendali ovvero alla realizzazione di specifici programmi finanziati con risorse a destinazione vincolata provenienti da amministrazioni pubbliche, organismi sovranazionali o altri soggetti finanziatori. I progetti sono approvati con deliberazione del Direttore Generale e devono contenere la descrizione delle attività, gli obiettivi attesi, la durata, il piano finanziario e l'indicazione delle risorse professionali coinvolte. Le attività progettuali devono essere svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale e delle disposizioni aziendali in materia di rilevazione delle presenze.

1) **DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA:** il compenso delle prestazioni aggiuntive progettuali è cosi stabilito:

Per il personale dell'Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria il compenso orario lordo onnicomprensivo per le attività progettuali è determinato in euro 100,00. Qualora le attività progettuali siano svolte nell'ambito di accordi o convenzioni interaziendali disciplinati dalla normativa regionale vigente, trova applicazione la tariffa prevista per le prestazioni professionali interaziendali pari a euro 140,00 lordi onnicomprensivi.

3) **COMPARTO SANITARIO:** il compenso delle prestazioni aggiuntive progettuali sono cosi stabilite:

Per il personale del Comparto Sanità il compenso orario lordo onnicomprensivo per le attività progettuali è determinato in euro 60,00.

Qualora le attività progettuali siano svolte nell'ambito di accordi o convenzioni interaziendali disciplinati dalla normativa regionale vigente, trova applicazione la tariffa prevista per le prestazioni professionali interaziendali pari a euro 80,00 lordi onnicomprensivi.

4) **COMPARTO NON SANITARIO:** il compenso delle attività progettuali di supporto è così articolato:

a) Area dei Funzionari e dei Professionisti della Salute € 50,00 al lordo di oneri sociali/IRAP;
b) Area degli Assistenti € 45,00, al lordo di oneri sociali/IRAP;
c) Area degli Operatori è fissato € 35,00, al lordo di oneri sociali/IRAP;

Il supporto amministrativo, contabile, tecnico e documentale alle attività progettuali comporta l'impiego di personale in possesso di adeguata qualificazione professionale e comprovata esperienza nelle materie di competenza.

Il contributo delle predette figure è considerato essenziale per il perseguimento degli obiettivi progettuali, con particolare riguardo alle attività di programmazione, gestione amministrativa, monitoraggio, rendicontazione economico-finanziaria, controllo delle procedure, gestione documentale e supporto operativo alle strutture coinvolte. La valorizzazione economica delle attività progettuali è finalizzata ad assicurare il riconoscimento delle competenze professionali effettivamente impiegate, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sostenibilità finanziaria e corretta utilizzazione delle risorse assegnate al progetto.

Al personale della Dirigenza titolare di incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale continua ad applicarsi il principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

Per il personale titolare di incarico di funzione resta fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del CCNL del Comparto Sanità vigente. Le attività progettuali disciplinate dal presente Regolamento non assumono natura di lavoro straordinario e sono remunerate nei limiti e secondo le modalità previste dai provvedimenti di approvazione dei singoli progetti.

Le attività progettuali possono essere svolte esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie espressamente previste nei relativi quadri economici e previa specifica autorizzazione contenuta nell'atto di approvazione del progetto.

Articolo 13
Clausola transitoria e di salvaguardia finanziaria

Per le attività progettuali finanziate con risorse a destinazione vincolata già programmate o autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le tariffe previste nei rispettivi provvedimenti di approvazione e nei correlati quadri economici, fino alla conclusione del progetto o alla formale rimodulazione dello stesso. L'applicazione delle nuove tariffe è subordinata alla disponibilità delle relative risorse finanziarie e alla preventiva modifica degli atti progettuali.

Articolo 14
Diposizioni finali

Il precedente Regolamento adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 11 novembre 2025 cessa di avere applicazione dalla data di adozione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Sanità e del Comparto Sanità. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate in conformità alle linee di indirizzo regionali approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 31/16 del 17 giugno 2026. In caso di sopravvenute disposizioni normative, contrattuali o regionali incompatibili con il presente Regolamento, trovano diretta applicazione le fonti sovraordinate, con conseguente obbligo di adeguamento del presente Regolamento.